

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1099

Causa contro la Regione Puglia pendente innanzi al tribunale civile di Trani, n.r.g. 1753/2018 - autorizzazione accettazione proposta conciliativa ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 27.09.2021 come integrata dal verbale di udienza del 16.05.2022.

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario amministrativo responsabile della p.o. "controversie in materia faunistica" e dal dirigente ad interim del servizio "Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità", confermata dal dirigente della sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali", riferisce quanto segue.

Premettendo che l'art. 67 della L.R. n. 67/2017, rubricato "*Iniziativa urgente per la definizione del piano di controllo del cinghiale in Puglia*" stabilisce che: "*Ai fini della definizione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), del piano di controllo del cinghiale in Puglia, la Regione demanda ai commissari straordinari degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 11, della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali, e per il prelievo venatorio), nonché agli enti gestori dei parchi naturali regionali, la pronta effettuazione dei necessari propedeutici censimenti, ovvero in via speditiva della relativa stima ragionata sulla base dell'incrocio dei dati di abbattimento e dei danni da cinghiale denunciati, delle popolazioni di cinghiali presenti nei territori di relativa competenza*".

L'art. 67 della L.R. 67/2017 ha consentito di stipulare apposita convenzione tra gli ATC pugliesi ed il Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari, struttura scientifica individuata, impegnata da anni nello studio della fauna selvatica presente sul territorio Regionale ed in particolar modo del cinghiale, con il coordinamento regionale da parte della competente Sezione del Dipartimento Agricoltura, per effettuare i necessari e propedeutici censimenti alla specie cinghiale sul territorio regionale. Il precitato Dipartimento di Biologia ha consegnato alla Regione Puglia la proposta di "*Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia*", da attuare al di fuori delle aree protette regionali (Parchi regionali) e nazionali (Parchi nazionali). La redazione di tale proposta rappresenta il primo passo per pianificare azioni mirate a contenere la crescita numerica delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) che sta determinando un importante impatto su scala economica e sulla sicurezza stradale evidenziato, negli ultimi anni, da un ingente incremento dei danni alle colture e dei sinistri stradali. Detto Piano è stato sottoposto, giusta DGR n. 1526 del 27 settembre 2022, in procedura VAS.

In data 28 ottobre 2021 la Giunta Regionale ha approvato la DGR (n. 1719) avente ad oggetto "*Emergenza cinghiali. Determinazioni in ordine alle procedure per il controllo ed il contenimento della specie*".

Altresì, la sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali e la sezione promozione della salute e del benessere, a firma congiunta, hanno trasmesso all'ISPRA, per acquisire il relativo parere il "*Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU)*" della Regione Puglia redatto in attuazione del Decreto Legge n. 9/2022 relativo alle misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

Alla luce delle predette disposizioni normative e dei precitati Piani o deliberazioni di Giunta Regionale serve procedere ai piani esecutivi di prelievo e controllo della specie cinghiale. Necessita, all'uopo, redigere un apposito Regolamento regionale che disciplini organicamente e compiutamente le diverse attività di contenimento, controllo e selecontrollo sul territorio regionale. Il competente Servizio ha predisposto una bozza di Regolamento regionale per il controllo e telecontrollo degli ungulati in Puglia, *in primis* per la specie Cinghiale. La stessa necessita di un adeguamento e completamento anche in virtù delle nuove disposizioni vigenti e dei Piani regionali succitati approvati.

Tanto premesso, nel merito della questione in oggetto si evidenzia quanto segue:

- con atto del 6 marzo 2018, la Regione Puglia veniva citata innanzi al tribunale di Trani al fine di vederne accertata la responsabilità nella causazione delle lesioni personali e dei danni materiali subiti in conseguenza di quanto accaduto in data 19.09.2016 lungo la S.P. 234 della città metropolitana di Bari allorquando alla

guida del proprio autoveicolo l'attore veniva in collisione con un branco di cinghiali che attraversava la strada percorsa finendo contro altro veicolo riportando danni lamentati per complessivi € 51.723,00 (fatto oggetto di rapporto di intervento della P.M. di Corato);

- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.1753/2018 e sia la Regione Puglia che la Città Metropolitana di Bari si costituivano in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta;

- nel corso del giudizio dopo l'espletamento di C.T.U. (precisamente all'udienza del 27.09.2021), il giudice con ordinanza riteneva di sottoporre alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dal seguente tenore *"1. Pagamento della Regione Puglia in favore dell'attore della somma onnicomprensiva di €15.000,00 (comprensiva di eventuali acconti già versati) a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, a seguito del sinistro per cui è causa; 2. Riconoscimento, da parte della Regione Puglia in favore dell'attore, di un fondo spese forfettariamente quantificato in €550,00 per esborsi ed €1.000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori se dovuti. 3. Compensazione delle spese fra attore e Città Metropolitana di Bari"*. Fissava l'udienza del 21.02.2022 per la verifica di avvenuto componimento su detta proposta conciliativa;

- con nota del 28.09.2021, l'avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la proposta del giudice alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente sulla fattispecie, per cui stante l'alea del giudizio, la richiesta iniziale dell'attore e la minore somma finale da corrispondere, esprimeva parere favorevole all'adesione alla stessa;

- con Delibera n. 1718 del 28.10.2021 la Giunta Regionale condivideva e faceva propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nella citata ordinanza del 27.09.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi al tribunale di Trani, avente n.r.g. 1753/2018, autorizzando, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l'Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi al tribunale di Trani, avente n.r.g. 1753/2018;

- infatti, con atto dirigenziale 036/DIR/2021/448 del 04.11.2021 la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali impegnava e liquidava in favore della parte attrice della citata causa quanto stabilito nell'ordinanza giudiziale del 27.09.2021;

- tuttavia, nel corso dell'udienza del 16.05.2022 la Città Metropolitana di Bari eccepiva la necessità che "la Regione Puglia dichiari espressamente di rinunciare ad ogni pretesa nei confronti della Città Metropolitana per qualsivoglia titolo connessa con l'oggetto della controversia anche in via di rivalsa" mentre l'avvocato regionale, avv.Castellaneta chiedeva che "essendo la Regione Puglia vincolata a deliberare conformemente alla proposta del Giudice, voglia questi integrare la proposta ex art. 185 bis c.p.c. già formulata con il riferimento alla rinuncia richiesta dalla Città Metropolitana". Così il giudice integrava "la proposta ex art. 185 bis già formulata con ordinanza del 27.9.2021 nel senso che, fermo tutto quanto altro già stabilito, la conciliazione della controversia deve comprendere rinuncia della Regione Puglia nei confronti della Città Metropolitana di Bari di ogni pretesa per qualsivoglia titolo connessa con l'oggetto della controversia anche in via di rivalsa". Rinviava la causa per la verifica della conciliazione all'udienza del 24.10.2022.

Per quanto anzidetto, la competente sezione regionale ritiene, sulla scorta della precedente D.G.R. 1718 del 28.10.2021 e della deduzione resa dall'avvocatura regionale nel corso dell'udienza del 16.05.2022, che sia opportuno per la Regione Puglia procedere con la rinuncia nei confronti della Città Metropolitana di Bari di ogni pretesa per qualsivoglia titolo connessa con l'oggetto della controversia de qua anche in via di rivalsa (stante l'assenza di presupposti per eventualmente esercitarla atteso che in corso di causa è emersa la presenza di segnaletica stradale circa il pericolo di attraversamento di fauna selvatica). Tanto al fine di evitare maggiori aggravii di spese a carico dell'Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice e la possibile valutazione negativa in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell'art.91 c.p.c. anche alla luce del recente orientamento maggioritario della giurisprudenza (Cass.Sez. III, sent.n.7969 del 20.04.2020), che trovando ampia condivisione tra i vari uffici giudiziari pugliesi attribuisce alle Regioni una responsabilità ex art. 2052 c.c. quale ente a cui risultano affidati poteri di gestione della fauna selvatica.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell'istruttoria svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere favorevole dell'Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell'art. 4^{3 lett. c)} della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia).

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 44^{4, lettere a) e c)} della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell'art. 4^{4, lettera k)} della L.R. 7/97 (Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale) propone alla Giunta:

1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell'ordinanza del 27.09.2021 per come integrata nel verbale di udienza del 16.05.2022, emessa nel corso della causa pendente innanzi al tribunale di Trani, avente n.r.g. 1753/2018, così come meglio specificato in premessa e, quindi di procedere con la rinuncia nei confronti della Città Metropolitana di Bari di ogni pretesa per qualsivoglia titolo connessa con l'oggetto della controversia de qua anche in via di rivalsa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l'Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi al tribunale di Trani, avente n.r.g. 1753/2018, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento;
5. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura amministrativa per l'effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile di p.o. "controversie in materia faunistica":
avv. Daniele CLEMENTE

La dirigente ad interim del Servizio "Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità":
Dott.ssa Rosa FIORE

Il dirigente della "Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali":
Dott. Domenico CAMPANILE

L'Avvocato incaricato dell'Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18¹ del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell'ordinanza del 27.09.2021 per come integrata nel verbale di udienza del 16.05.2022, emessa nel corso della causa pendente innanzi al tribunale di Trani, avente n.r.g. 1753/2018, così come meglio specificato in premessa e, quindi di procedere con la rinuncia nei confronti della Città Metropolitana di Bari di ogni pretesa per qualsivoglia titolo connessa con l'oggetto della controversia de qua anche in via di rivalsa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l'Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi al tribunale di Trani, avente n.r.g. 1753/2018, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento;
5. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura amministrativa per l'effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta Regionale
MICHELE EMILIANO